

Corte Costituzionale - Sentenza 28/12/2006 n. 447
legge 109/94 Articoli 1, 26 - Codici 1.2, 25.4.1

La disciplina in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, prevista dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., come modificato dalla legge n. 311/2004 e da ultimo recepito nell'art. 133 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), possiede i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109/1994 e s.m., secondo il quale "i principi desumibili dalle disposizioni" contenuti nella predetta legge "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale". È indubbio, infatti, che l'istituto della revisione prezzi risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate nel territorio. Ne consegue che, nella materia de qua, al legislatore statale deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), il quale ha regolamentato l'istituto della revisione del prezzo in modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale, costituente disciplina fondamentale di riforma economico-sociale. Mentre, infatti, quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 c.c., il legislatore regionale ha, invece, introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 c.c., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto.